



DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE

(N° 49/2018 – IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2018)

CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

REGOLAMENTO MODALITA’ SVOLGIMENTO FUNZIONI/COMPITI DEL D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) E DEL R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

In data 15/05/2018, G.U. n° 111, è stato pubblicato il **D.M. n° 49 del 07/03/2018** (entrato in vigore in data 30 Maggio 2018), recante “**APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.), DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.), DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.)**”.

Detto Provvedimento (D.M. n° 49/18 - previsto dall’art. n° 111, comma 1 – D.Lgs. n° 50/2016), oltre ad essere un tassello importante della Riforma in materia di Contratti Pubblici di Lavori, di Servizi e Forniture, **ha il compito di Regolare le Modalità e la Tipologia**



di Atti, attraverso i quali, il **D.L.** (Direttore dei Lavori), il **D.E.C.** (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) ed il **R.U.P.** (Responsabile Unico del Procedimento), effettuano le loro attività, in maniera da garantire Trasparenza, Semplificazione, utili ai fini di Coordinare la Direzione ed il Controllo Tecnico/Contabile del Contratto.

Nell'insieme il **D.M. n° 49/18**, si presenta abbastanza lineare ed unitamente alle **Linee Guida ANAC n° 3** in vigore dal 22/11/2017, preso atto dell'abrogazione degli Artt. dal n°178 al n° 210 (del vecchio Regolamento - D.P.R. n° 207/2010) **COSTITUISCE** a far data dal 30 Maggio 2018, quale **“REGOLAMENTO MODALITA’ SVOLGIMENTO FUNZIONI/COMPITI DEL D.L (Direttore dei Lavori), del D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) e del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)”**.

Il **D.M. n° 49/18**, si compone di n° 27 Articoli, suddivisi in quattro Titoli, distinti rispettivamente in :

- 1)- **Disposizioni Generali;**
- 2)- **Il Direttore dei Lavori (D.L.);**
- 3)- **Il Direttore dell'Esecuzione dei Contratti (D.E.C.), relativi ai Servizi e Forniture;**
- 4)- **Disposizioni Finali.**

DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1)

A partire dalla data del **30 Maggio 2018** (data di entrata in vigore del D.M. n° 49/18), per i Contratti Pubblici, valgono le seguenti Definizioni:

- **lett. a)-**

“AUTORITA”- (Autorità Nazionale Anti Corruzione– ANAC)”;

- **lett. b)-**



“DISPOSIZIONE DI SERVIZIO” – “(Atto/i mediante il quale, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), impartisce al Direttore dei Lavori (D.L.), al Direttore esecuzione del Contratto (D.E.C.) e al Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), le indicazioni di cui al presente D.M. n° 4)/18)”;

- lett. c.)-

“ORDINI DI SERVIZIO” – “(Atti mediante i quali, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Direttore dei Lavori (D.L.) ed il Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) impartiscono all’Esecutore (Appaltatore), tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni;

- lett. d.)-

“CODICE”– (D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii);

- lett. e.)-

“R.U.P.” (Responsabile Unico del Procedimento)”;

- lett. f.)–

“PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI” - “(Documento, che l’Esecutore, in coerenza con il crono programma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento)”.

CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

In questo Articolo, con riferimento ai **Contratti Pubblici di Servizi e Forniture**, vengono evidenziati (ai sensi del D.M. n°49/18 e delle Linee



Guida ANAC n° 3/2017) le **FUNZIONI/COMPITI** rispettivamente del **D.E.C.** (Direttore Esecuzione del Contratto) e del **R.U.P.** (Responsabile Unico del Procedimento).

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) .

Ai sensi dell'art. 101, comma 1 – D.Lgs. 50/16, l'Esecuzione dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **DIRETTA dal RUP**, che nella fase di esecuzione, si avvale del **D.E.C.** (Direttore Esecuzione del Contratto) o del D.L. (Direttore dei Lavori), del **C.S.E.** (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), del **Collaudatore /Commissione di Collaudo**, del **Verificatore della Conformità**, ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Al R.U.P., nelle Procedure di **affidamento di Contratti Pubblici di Servizi, di Forniture**, compete rispettivamente;

- **formulare** proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura;
- **fornire** all'Organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- **verificare** la conformità delle prestazioni in materia delle prescrizioni contrattuali;
- **autorizzare**, le modifiche, non **IL D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto)** ché le varianti contrattuali previste, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- **svolgere**, su delega del **Datore di Lavoro** (Stazione Appaltate), in coordinamento con il **D.E.C.** (ove nominato) il rispetto da parte dell'Esecutore delle norme in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori



sui luoghi di lavoro previsti dal Testo Unisco sulla Sicurezza (D.Lgs, 81/08 e ss.mm.ii.);

- **rilasciare** l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del D.E.C., (qualora nominato).

IL D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto)

Il **D.E.C.** (Direttore esecuzione del Contratto), è un **Professionista**, che nominato dalla Stazione Appaltante su indicazione del **R.U.P.** (Responsabile Unico del Procedimento), **svolge il Coordinamento, la Direzione ed il Controllo Tecnico/Contabile del Contratto**, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni offerte in fase di gara.

La Stazione Appaltante, nomina il **D.E.C.**, su proposta del **R.U.P.** individuandolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza, in relazione all'oggetto del Contratto, rispettivamente tra:

- **il Personale** della Stazione Appaltante;
- **tra il Personale** di altra Stazione Appaltante, mediante stipula di apposita convenzione;
- **tra Professionisti Esterni** alla Pubblica Amministrazione da individuare ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/16.

La Stazione Appaltante, su indicazione del **D.E.C.**, sentito il **R.U.P.**, ha facoltà di nominare uno o più **Assistenti** del **D.E.C.**, quale supporto dei suoi compiti con **funzioni di Direttore Operativo** ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Ai fini di evitare di evitare **Attività di Conflitto di Interesse** (Art. 42 del D.Lgs. 50/16) nonché di situazioni di **incompatibilità**, per l'incarico di **D.E.C.**, valgono i seguenti principi:



- **il D.E.C.**, non può accettare al momento dell'Aggiudicazione e fino alla Verifica di Conformità del Contratto, nuovi incarichi da parte dell'Esecutore;
- **il D.E.C.**, all'atto della individuazione del Soggetto Aggiudicatario (Esecutore), deve segnalare l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, al fine di permettere una valutazione discrezionale da parte della Stazione Appaltante.

Per i **Contratti Pubblici di Servizi e Forniture**, il **D.E.C.** (Direttore Esecuzione del Contratto) - (ai sensi delle Linee Guida n°3 – punto 10.2) è **Soggetto diverso** dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) nei seguenti casi:

- **Prestazioni** di Importo superiore ad €. 500.000,00;
- **Interventi** particolarmente complessi sotto il profilo Tecnologico;
- **Prestazioni** che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze professionali (es. Servizi a supporto della funzionalità di strutture sanitarie, etc.);
- **Interventi** caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o della necessità di elevate prestazioni relative alla loro funzionalità;
- **Nei casi**, che per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione Appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento del Contratto.

**RAPPORTI TRA IL D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) ed
il R.U.P.(Responsabile Unico del Procedimento) –(Artt. 16 e 17–
D.M. n°49/18)**



Durante l'esecuzione del Contratto, il **D.E.C.**, è tenuto a svolgere nei confronti del **R.U.P.**, le seguenti funzioni/rapporti:

- **Rispettare**, e rendere operative le Disposizioni di Servizio ricevute;
- **Presentare** periodicamente un Rapporto relativo all'andamento del Contratto;
- **Inviare** apposita e dettagliata relazione inerente ad eventuali proposte di Varianti o Modifiche del contratto;
- **Comunicare** tempestivamente eventuali contestazioni insorte in fase di esecuzione del Contratto con l'Esecutore;
- **Comunicare**, motivandole, eventuale dissenso in merito ad Ordini di Servizio impartiti direttamente dal R.U.P., che a parere del D.E.C. sono considerate pregiudizievoli alla regolare esecuzione del Contratto;
- **Inviare** i Processi Verbali di accertamento di fatti, entro giorni 5 dalla data di redazione degli stessi;
- **Inviare** i Certificati per il rilascio da parte del R.U.P., di copia conforme all'Esecutore;
- **Segnalare** tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti da parte dell'Esecutore, rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- **Procedere**, su indicazione specifico del R.U.P., all'avvio dell'esecuzione del Contratto;
- **Segnalare** eventuali violazioni dell'Esecutore in materia di Subappalto;
- **Comunicare** tempestivamente eventuali Riserve (avanzate da parte dell'Esecutore), con trasmissione entro giorni 10 di apposita Relazione Riservata;
- **Fornire** ausilio necessario per l'approvazione delle Varianti e delle Modifiche al Contratto.



COMPITI/FUNZIONI E MODALITA' OPERATIVE **DELL'ATTIVITA' DEL D.E.C.**

Il D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto), svolge il Coordinamento, la Direzione ed il Controllo Tecnico/Contabile dell'Esecuzione del Contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione, nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione/offerte da parte dell'Esecutore.

Il **D.E.C.**, impartisce all'Esecutore, tutte le disposizioni operative relative alle prescrizioni/patti contrattuali, da redigere in forma scritta e da comunicare al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).

L'Esecutore è tenuto ad uniformarsi ed eseguire le disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, ferma restando, la facoltà di Iscrivere Proprie Riserve secondo le modalità regolamentate dalla relativa disciplina previste dalla Stazione Appaltante e riportate nel Capitolato d'Appalto.

Nello specifico, di seguito, vengono riportati i Compiti/Funzioni e Modalità Operative del D.E.C., costituite rispettivamente da:

ATTIVITA' DI CONTROLLO (Art. 18)

Nella fase di Controllo, il D.E.C., in riferimento allo specifico Contratto di Servizio/Forniture, valuta:

- **la qualità** del Servizio/Fornitura in conformità e nel rispetto qualitativo richiesto dal Contratto, dal Capitolato e dalle eventuali condizioni migliorative contenute nell'offerta presentata in fase di gara;
- **l'adeguatezza** delle prestazioni e delle attività svolte o il raggiungimento degli obiettivi contrattuali;
- **il rispetto** dei tempi di esecuzione e delle modalità di consegna previsti nel contratto;
- **la soddisfazione** del cliente o dell'Utente Finale;



- **il rispetto** degli obblighi in materia ambientale, Sociale e del Lavoro (art. 30 – D.Lgs. 50/16).

Dette Attività di Controllo, devono essere svolte nel corso dell'intera durata del contratto con criteri oggettivi e non generici e risultare da apposito Processo Verbale.

AVVIO/CONSEGNA ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 19

– D.M. 49/18)

Il **D.E.C.**, in base alle Disposizioni di Servizio del R.U.P., divenuto efficace il Contratto, fornisce all'Esecutore tutte le Istruzioni e Direttive oggetto del Contratto e redige apposito **VERBALE DI INIZIO ATTIVITA'** (Verbale di Consegna), sottoscritto anche dall'Esecutore, nel quale sono indicati rispettivamente:

- **tutte** le Istruzioni/Direttive impartite;
- **le aree** e gli ambienti dove svolgere l'attività;
- **la descrizione** dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- **apposita** dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e delle attrezzature è idoneo all'avvio delle attività contrattuali.

Nei casi di Avvio **Anticipato o di Urgenza del Contratto** (ai sensi dell'art. 32, comma 8 – D.Lgs. 50/16), nel Verbale di Inizio Attività, il D.E.C., deve rispettivamente riportare:

- **le prestazioni** che l'Esecutore deve immediatamente eseguire;
- **quanto predisposto** o somministrato dall'Esecutore ai fini della determinazione delle relative spese.

SOSPENSIONE RIPRESA DELL'ESECUZIONE (Art. 23 – D.M.

49/18)



Nei casi di temporaneo impedimento alla prosecuzione delle attività, il **D.E.C., Dispone** la **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**, mediante la redazione di un apposito **VERBALE DI SOSPENSIONE**, da inoltrare al R.U.P., nel quale riportare oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice – D.Lgs. 59/16, anche le ragioni/motivazioni della Sospensione unitamente alle prestazioni già effettuate.

Al cessare delle cause della Sospensione, il **D.E.C.**, lo comunica al **R.U.P.**, al quale compete la Disposizione della Ripresa comprensiva dell'indicazione del nuovo termine contrattuale.

Il D.E.C., entro 5 giorni della **Disposizione di Ripresa** da parte del R.U.P., procede alla Redazione di apposito **VERBALE DI RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**. Detto Verbale sottoscritto dall'Esecutore, deve contenere il nuovo termine di ultimazione contrattuale e deve essere trasmesso al R.U.P., entro 5 giorni dalla sua redazione.

Si precisa, che nel **Contratto di Esecuzione**, deve essere riportata una **clausola penale** con la quale prevedere la quantificazione di un risarcimento in favore dell'Esecutore da applicare nei casi Sospensione Totale o Parziale dell'Esecuzione illegittima, disposta per cause diverse da quelle previste ai sensi dell'Art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice – D.Lgs. 50/16. In tali casi si applicano i criteri di cui all'art. 10 del D.M. 49/18 in quanto compatibili.

VERIFICA IN CASO DI SUBAPPALTO O DI AVVALIMENTO

(Art. 20 – d.m. 49/18)

Nei casi di ricorso dell'Esecutore all'Istituto del **Subappalto**, il **D.E.C.**, svolge i seguenti compiti/funzioni:

a)- Verifica la presenza sui luoghi oggetto del Contratto, rispettivamente:

1)- delle imprese Subappaltatrici autorizzate ai sensi dell'art. 105 – D.Lgs. 50/16;



2)- delle Imprese Subcontraenti (che svolgono attività di sub-contatto che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2 – D.Lgs. 50/16) i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante prima della prestazione (art. 105, comma 2 – D.Lgs. 50/16);

b)- Verifica che le Imprese Subappaltatrici e Subcontraenti, svolgono effettivamente le prestazioni loro affidate nel rispetto della normativa vigente ed al contratto stipulato;

c)- Accerta e Registra eventuali contestazioni da parte dell'Impresa Esecutrice sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore e determina ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, la quota corrispondente alle prestazioni oggetto di contenzioso;

d)- Verifica, il rispetto degli obblighi sul Subappalto (imposti dall'art. 105, comma 4 – D.Lgs. 50/16) e Comunica al R.U.P. entro le 24 ore, eventuali inosservanze.

Nei casi di ricorso all'Istituto dell'**AVVALIMENTO**, il **D.E.C.**, coadiuva il **R.U.P.**, nelle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnico dell'Impresa Aggiudicataria ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs. 50/16.

CONTENZIOSO E RISERVE (ART. 21 – D.M. 49/18)

Il **D.E.C.**, nei casi di contenzioso relativi ad aspetti Tecnici e delle relative Riserve, redige, in contraddittorio con l'Esecutore, un **Processo Verbale** sulle circostanze oggetto di contestazione, attenendosi scrupolosamente alla

disciplina specifica prevista dalla Stazione Appaltante nel **Capitolato d'Appalto**.

In assenza dell'Esecutore, il Verbale viene redatto in presenza di due testimoni ed inviato allo stesso, il quale ha facoltà di esporre proprie



osservazioni/contestazioni entro il termine di 8 giorni, scaduto il quale le risultanze del verbale si intendono accettate.

GESTIONE MODIFICHE E VARIANTI (Art. 22 – D.M. 49/18)

Le Modifiche e le Varianti del Contratto, devono essere autorizzate dal R.U.P., al quale il **D.E.C.**, fornisce ausilio necessario utile ai fini dell'accertamento della sussistenza alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).

Il **D.E.C.**, risponde di persona delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire Varianti Contrattuali non regolarmente autorizzate, fatta eccezione per interventi urgenti fatti svolgere onde evitare danni gravi a persone, cose o beni di proprietà della Stazione Appaltante.

Nei casi di **Variazioni Contrattuali non disposte dal D.E.C.**, lo stesso attiva disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria con spesa a carico dell'Esecutore.

Nei casi di **Variazioni Contrattuali** entro il **Quinto d'Obbligo** (art. 106, comma 12 – D.Lgs. 50/16), l'Esecutore non può far valere la risoluzione del Contratto ed è

obbligato ad eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni del Contratto Originario previa sottoscrizione di apposito Atto di Sottomissione.

L'**Importo del Quinto d'Obbligo** è determinato quale risultante del Contratto originario aumentato degli importi di eventuali Atti Aggiuntivi di Sottomissione per Varianti già autorizzate, compresi gli importi riconosciuti all'Esecutore e relativi rispettivamente ad eventuale Accordo Bonario e Transazione (Artt. 205 - 206 - 208 – D.Lgs. 50/16). Il **D.E.C.**, previo

comunicazione al **R.U.P.**, può disporre **Variazioni di Dettaglio** non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, inoltre



gestisce in contraddittorio con l'Esecutore la formulazione di eventuali Nuovi Prezzi.

SOSPENSIONE RIPRESA DELL'ESECUZIONE (Art. 23 – D.M. 49/18)

Nei casi di temporaneo impedimento alla prosecuzione delle attività, il **D.E.C., Dispone** la **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**, mediante la redazione di un apposito **VERBALE DI SOSPENSIONE**, da inoltrare al R.U.P., nel quale riportare oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice – D.Lgs. 59/16, anche le ragioni/motivazioni della Sospensione unitamente alle prestazioni già effettuate.

Al cessare delle cause della Sospensione, il **D.E.C.**, lo comunica al **R.U.P.**, al quale compete la Disposizione della Ripresa comprensiva dell'indicazione del nuovo termine contrattuale.

Il D.E.C., entro 5 giorni della **Disposizione di Ripresa** da parte del R.U.P., procede alla Redazione di apposito **VERBALE DI RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**. Detto Verbale sottoscritto dall'Esecutore, deve contenere il nuovo termine di ultimazione contrattuale e deve essere trasmesso al R.U.P., entro 5 giorni dalla sua redazione.

Si precisa, che nel **Contratto di Esecuzione**, deve essere riportata una **clausola penale** con la quale prevedere la quantificazione di un risarcimento in favore dell'Esecutore da applicare nei casi Sospensione Totale o Parziale dell'Esecuzione illegittima, disposta per cause diverse da quelle previste ai sensi dell'Art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice – D.Lgs. 50/16. In tali casi si applicano i criteri di cui all'art. 10 del D.M. 49/18 in quanto compatibili.



GESTIONE DEI SINISTRI (Art. 24 – D.M. 49/18)

Nei casi di **Sinistri a persone o danni alle proprietà**, dovessero verificarsi durante il corso di Esecuzione del Contratto, al **D.E.C.**, **compete l'obbligo** di redigere una **apposita relazione**, da trasmettere con urgenza al R.U.P., nella quale descrivere quanto accaduto, le presumibili cause e gli opportuni provvedimenti da adottare finalizzati alla riduzione delle conseguenze dannose.

Si precisa, che nel corso dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Esecutore rispettivamente:

- **tutte** le misure e tutti gli adempimenti necessari e richiesti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone o alle cose;
- **gli oneri** per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento danni ai luoghi, o cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata predisposizione dei necessari provvedimenti.

L'Esecutore, ha titolo di richiedere eventuali indennizzo per danni subiti, entro i limiti consentiti dal Contratto, solo ed esclusivamente in casi di sinistri fortuiti o di forza maggiore. In tali casi, l'Esecutore ha facoltà di inoltrare specifica richiesta al D.E.C., nei termini previsti dal Capitolato Speciale, o i difetto, entro 5 giorni dalla data del Sinistro medesimo.

La **determinazione dell'eventuale indennizzo**, compete al **D.E.C.**, il quale **redige**, alla presenza dell'Esecutore, **Specifico Processo Verbale**, con il quale viene accertato, rispettivamente:

- **lo stato** delle cose dopo il sinistro, rapportato a quello precedente;
- **le cause del sinistro**, con specifica precisazione se trattasi di cause fortuite o di forza maggiore;
- **presenza** di eventuali negligenze con indicazione dei relativi responsabili;



- **osservanza** o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal D.E.C.,
- **eventuali** omissioni in materia di prevenzione rischi.

Nessun indennizzo è dovuto, nei casi in cui alla determinazione del sinistro ha concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone ad esso collegate.

VERIFICA CONFORMITA' AL TERMINE DELL'ESECUZIONE

(Art. 25 – D.M. 49/18)

A seguito della **Comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni**, da parte dell'Esecutore, **il D.E.C.,:**

- **Effettua**, entro 5 giorni, in contraddittorio con l'Esecutore, i relativi accertamenti;
- **Rilascia** entro i successivi 5 giorni il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni;
- **Fornisce**, in collaborazione con il R.U.P. ai Soggetti interessati, ai fini della verifica di conformità, tutta la documentazione necessaria.

Nel caso in cui l'Esecutore non disponesse dei mezzi necessari per l'esecuzione delle attività di verifica, il D.E.C., dispone che si provveda d'ufficio con spese a carico dell'Esecutore medesimo.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (Art. 26 – D.M. 49/18)

Durante l'esecuzione del Contratto, il D.E.C.:

- **Provvede** al controllo della spesa legata all'esecuzione del Contratto, attraverso la tenuta della contabilità;
- **Accerta**, le prestazioni effettuate in termini quantità e qualità;



- **Cura**, il rispetto dei termini di pagamento ai sensi della vigente normativa.

ABROGAZIONI

A far data del 30 Maggio 2018, (data di entrata in vigore del D.M. 49/18), sono ABROGATI (ai sensi dell'art. n° 217, comma 1, lettera u)- D.Lgs. 50/16), gli Articoli dal n° 178 al n° 210 del D.P.R. n° 2017/10/2010 (Regolamento attuativo dei Contratti Pubblici Relativi ai Lavori, servizi e Forniture).

Roma, 10/10/2018

CONSIGLIERE NAZIONALE "PRIMA"

Ing. Andrea RETUCCI